

Cari Colleghi,

ultimamente, ho avuto modo di apprendere che nell'Istituzione che mi onoro di dirigere, stanno circolando delle voci, non perfettamente corrispondenti alla realtà, in merito alla procedura intrapresa dall'Istituzione, e quindi dal suo Direttore, per l'emanazione del Regolamento propedeutici e dei relativi piani didattici secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 (norma istitutiva del percorso propedeutico).

Voci che stanno assumendo una dimensione di uragano e che rischiano non solo di compromettere il buon andamento dell'Istituzione, ma anche di ledere la dignità personale di alcuni di noi.

Pertanto, ritengo che sia utile (non solo per tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia, ma anche e, soprattutto, per quelli che non me l'hanno data), far conoscere la mia versione dei fatti attraverso questa memoria.

Il sopra citato Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 (norma istitutiva del percorso propedeutico) contiene, già in sé, delle forti e oggettive criticità; esso è un macigno calato dall'alto che prevede accessi ad un corso ordinamentale (quello propedeutico, appunto), con programmi preconfezionati, fortemente limitativi dell'autonomia delle Istituzioni. L'emanazione di questa norma ha creato a tutti noi molta ansia e molta preoccupazione per il futuro, soprattutto per l'innalzamento dei livelli di preparazione, rispetto ai corsi preaccademici.

Il contesto normativo in cui esso è nato è sicuramente noto a tutti voi, ma qui di seguito voglio riportarlo, per offrire una maggiore chiarezza nella lettura degli accadimenti e delle procedure intraprese da questa Direzione.

Contesto normativo

La legge 107/15.

La legge 107/15 al comma 181, lettera g) dell'art.1, prevede l'emanazione di uno specifico decreto legislativo concernente la “promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica”.

Tra i criteri direttivi per l'elaborazione di tale decreto legislativo è indicata al punto 5) del medesimo comma: “l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università”.

Il Decreto Legislativo n. 60/17.

In applicazione di quanto previsto dalla Legge 107/15 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017. La materia dell'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera musicale è trattata all'articolo 15. In particolare, il comma 4 introducendo la possibilità per le istituzioni Afam del settore musicale e coreutico di organizzare corsi propedeutici esclusivamente finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le medesime istituzioni, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, in cui siano definiti:

- i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico;
- le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi;
- i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
- la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi;
- i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello.

Occorre ricordare che a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, quindi dall'a.a. 2019/2020, è prevista unicamente l'iscrizione ai corsi propedeutici.

Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, completano i loro corsi, ovvero a domanda, sono assegnati ai corsi propedeutici (D. Lgs. 60/17 art. 15 comma 5).

L'Intesa in Conferenza Unificata del 10 maggio 2018

Il 10 maggio 2018 con atto 61/CU in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto ministeriale con l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria chiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Decreto Ministeriale 382/18.

In applicazione delle norme richiamate, in data 11 maggio 2018, è stato firmato il Decreto Ministeriale n. 382, concernente *"l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60"*. Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei Conti il 9 luglio 2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2018.

Il Decreto è composto da nove articoli e dai seguenti allegati:

Tabella A - Prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello degli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2 comma 2 della legge 508/1999;

Tabella B - Repertori obbligatori per le prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello degli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2 comma 2 della legge 508/1999;

Tabella C - Requisiti teorici e di cultura musicale di base e repertori di riferimento per il primo strumento per l'ammissione al primo anno del liceo musicale;

Tabella D - Prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello dell'Accademia Nazionale di Danza;

Tabella E - Requisiti di accesso ai corsi propedeutici presso gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2 comma 2 della legge 508/1999.

Corsi propedeutici

I corsi propedeutici organizzati dalle istituzioni Afam del settore musicale sono finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

L'attivazione di tali corsi è limitata ai corsi accademici di I livello autorizzati dal MIUR presso le singole Istituzioni.

Le Istituzioni con **apposito Regolamento** deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, definiscono:

- la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
- l'organizzazione dei corsi;
- le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di frequenza della scuola secondaria;
- il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi, tenuto conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso, senza debiti e previo il superamento dell'esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
- gli eventuali obblighi di frequenza;
- la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei corsi propedeutici;
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi propedeutici
- l'articolazione delle prove di ammissione ai corsi propedeutici
- i repertori all'interno dei quali i candidati possono definire il programma per l'esame di ammissione. È fatta salva la possibilità per gli aspiranti di presentare repertori a scelta purché di difficoltà equivalente a quelli previsti
- i tempi di pubblicizzazione delle informazioni sugli esami di ammissione nel sito internet dell'Istituzione
- i criteri per la composizione delle Commissioni d'esame.

I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico sono indicati nell'allegata tabella E.

Ogni istituzione definisce, nell'ambito della propria autonomia, specifici programmi per l'esame di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico **coerenti con i requisiti indicati nella Tabella E.**

A tal fine le istituzioni devono tener conto:

- della durata massima del corso (3 anni);
- degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti dalla Tabella B per l'ammissione al relativo triennio accademico.

Al termine del corso propedeutico l'istituzione provvede alla verifica del rendimento di ciascun studente.

Su richiesta dello studente, e nel caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante

- il programma di studio svolto nel corso propedeutico,
- gli obiettivi formativi raggiunti
- la durata del corso propedeutico.

Questo il quadro normativo di riferimento. Ora si rende necessario ragionare in maniera funzionale sui motivi che mi hanno spinto a scrivere questa lettera di chiarimento.

I corsi propedeutici sono percorsi formativi strutturati nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, secondo quanto previsto dal DPR 212/2005, norma di riferimento del decreto ministeriale 382/2018, in quanto richiamata nel suo preambolo.

In particolare, per orientarci dobbiamo fare riferimento ai seguenti articoli del DPR 212/2005: l'art.4, comma 2; l'art.7, comma 2; l'art.10, comma 4, lettera g).

Inoltre, poiché l'art.5, comma 2, del medesimo DPR, rimandando al Regolamento dei dipartimenti, espressamente afferma che **le Scuole e i settori disciplinari hanno la responsabilità didattica dell'offerta formativa**, ho ritenuto necessario tenere in debito conto quanto proposto nelle audizioni e nelle riunioni convocate.

Mi sono fatto portavoce delle istanze delle Scuole ritenendo che solo esse e solo i settori disciplinari ad esse collegate potessero stabilire un percorso utile all'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per accedere senza debiti ai corsi di Diploma Accademico di primo livello per i quali è previsto un esame di ammissione con le prove di cui alle tabelle A e B del DM 382/2018.

In particolare, la tabella A prevede un esame di ammissione strutturato su due prove fondamentali e obbligatorie: quella di strumento e quella di solfeggio; mentre lascia all'autonomia delle Istituzioni gli ulteriori ambiti di accertamento delle competenze musicali, con la conseguenza che materie come pratica e lettura pianistica, elementi di armonia e analisi, storia della musica ecc. potrebbero anche essere considerate facoltative.

Tuttavia, sebbene queste materie siano previste come facoltative dal decreto ministeriale, ho ritenuto che esse siano, al contrario, molto importanti nella formazione professionalizzante dello studente. Per tale motivo, le ho inserite nel Regolamento del quale il Consiglio Accademico ha dato parere conforme. Per cui oltre alla disciplina di indirizzo e alla teoria musicale (obbligatorie, ripeto, e previste per l'esame di ammissione al triennio), ho provveduto, per l'emanazione dei piani di studio dei propedeutici, ad audizionare tutte le scuole, e tutti i settori disciplinari che per atto normativo interno alla nostra Istituzione sono gli organismi competenti ad avere *“la responsabilità didattica dei corsi di diversi livelli in esse attivati?”* e quindi la competenza per elaborare i piani didattici come quelli richiesti dal Dm 382/2018 (la cui elaborazione non è e non può essere di competenza del Consiglio Accademico come vi spiegherò più dettagliatamente a breve).

E' bene riassumere quanto sinora esposto.

La proposta erroneamente chiamata “del Direttore”, non è una proposta del Direttore, ma è il risultato dell'iter che il Direttore ha ritenuto di dover seguire sin dall'emanazione del DM 11 maggio 2018, n. 382. Il Direttore ha sempre sostenuto che i piani didattici siano appannaggio esclusivo delle Scuole, perché solo le Scuole possono computare le ore necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti dal citato DM. Non solo perché così è previsto dal medesimo decreto ministeriale, ma anche perché così è scritto nel DPR 8 luglio 2005, n. 212 (art. 5, comma 2).

Ecco per quale motivo ho deciso di farmi carico delle richieste delle Scuole, al fine di raggiungere un obiettivo condiviso da tutti, di tracciare il percorso con consapevolezza e di evitare che qualcuno si sentisse prevaricato o poco considerato. Ammettere il contrario, sarebbe come ammettere che un organista possa decidere quante ore siano necessarie per arrivare a suonare la Primavera di Beethoven.

Né, d'altra parte, il Consiglio Accademico chiamato a dare parere conforme sul testo del Regolamento dei percorsi propedeutici (predisposto dal Direttore su delega del Cda), ha mai indicato soluzioni o percorsi diversi (a parte l'annullamento dei limiti d'età, deciso con il mio voto contrario).

Forte di questa convinzione e certo di dover mettere in atto i parametri relativi a tutte le discipline previste e ritenute tutte utili alla formazione, mi sono messo operosamente al lavoro ricevendo indicazioni ben definite dalle scuole e dai settori disciplinari sino alle riunioni del 2/3 Maggio, rafforzato dal buon senso e dalla considerazione che solo le scuole possono prevedere le ore necessarie per raggiungere il risultato auspicato per il conseguimento degli obiettivi previsti dal DM di cui si sta discorrendo e che ciò non si possa disattendere.

Nelle audizioni precedenti ho ricevuto variegata indicazioni, qualche scuola ha proposto il percorso annuale, qualche disciplina da individuale è stata indicata come collettiva, alcune scuole principali hanno indicato ore inferiori rispetto al percorso preaccademico ad esaurimento rappresentando la necessità di ammettere più studenti possibile e offrendo una erogazione di servizio mista: individuale e di gruppo.

Per contro, non risulta che i Consiglieri Accademici abbiano mai dichiarato in seduta di aver interpellato le scuole al di fuori dalle riunioni del Consiglio Accademico e se l'hanno fatto, sembrerebbe che il risultato sia stato in contrasto con quanto dichiarato dai referenti delle Scuole nelle sedute appositamente convocate nelle audizioni del 2 e del 3 Maggio.

In queste audizioni non è stata anteposta nessuna argomentazione valida, né tanto meno, è stata fatta la proposta "*di un percorso appetibile e sostenibile*". Non mi pare ci sia stata la volontà di aprire un dialogo costruttivo, si è trattato esclusivamente di una presa d'atto di quanto proposto dalle scuole così come riportato dai verbali approvati dallo stesso Consiglio Accademico. I Consiglieri si sono limitati ad ascoltare, qualcuno di loro ha parlato di sostenibilità, ma sicuramente nessuno si è mostrato incline al dialogo costruttivo con i diretti interessati proponendo altre soluzioni.

Ecco che la proposta che una parte del Consiglio Accademico nella seduta del 10 di giugno ha tirato fuori, senza, prima, condividerla con il Direttore, risulta essere una improvvisa volontà contraria alla linea del Direttore, non supportata da un precedente confronto con le Scuole, ma frutto esclusivo di una convinzione personale travestita da presunta volontà di voler "armonizzare" le indicazioni elaborate dalle scuole.

Ricordo che negli anni passati l'Istituzione, in occasione dell'emanazione dei bienni e dei trienni, si era servita della c.d. Commissione Riordino, la quale, benché supportata dalle direttive contenute nelle numerose note e nei vari decreti ministeriali, svolgeva il proprio articolato lavoro, in primo luogo, sentendo i referenti di settore e, poi, dialogando con le parti e ascoltando le varie proposte alternative. Ma, quando il Consiglio Accademico aveva deciso di deliberare in contrasto con le direttive date dalla stessa Commissione, i piani di studio trasmessi al Ministero sono stati rimandati all'attenzione dell'Istituzione per un'ulteriore verifica.

Per questo motivo per l'emanazione dei piani di studio dei propedeutici, trattandosi di atto interno all'Istituzione che non necessita di ulteriore controllo del Ministero, ho deciso di sentire tutte le Scuole, e tutti i settori disciplinari.

L'atto, cioè, oltre ad essere attuativo del già molto dettagliato Dm 382/2018, non deve essere in contrasto con i regolamenti interni dell'Istituzione (come il Regolamento Dipartimenti), né tanto meno, con le leggi dalle quali trae origine.

Al contrario, dalla relazione del Consiglio Accademico, che si allega, emerge un mancato approfondimento delle norme e una certa superficialità nell'emanazione delle griglie, le quali sono incomplete perché non elaborate per tutte le scuole.

Arriviamo ora proprio al parere negativo espresso a maggioranza con il voto contrario del Direttore nella seduta del 4 luglio 2019.

Questo atto, impropriamente chiamato parere, è palesemente illogico, immotivato e totalmente in contrasto con la procedura attivata e con le previsioni di legge. Attraverso esso il Consiglio Accademico si è arrogato il diritto di ridurre, ma solo per talune materie, le ore previste dalle Scuole, adducendo argomentazioni prive di riferimenti normativi, anzi in contrasto con la norma.

Non a caso il legislatore del DM 382/2018, ha previsto una deliberazione del Cda, organismo terzo e privo di conflitto di interessi.

Occorre qui precisare che mentre l'organo deliberante è il CDA, il CA, a fronte delle indicazioni del DM 382/2018, è esclusivamente organo consultivo, mentre la predisposizione dei piani di studio è di spettanza solo ed esclusivamente delle Scuole e dei Settori disciplinari. Ad ognuno il suo.

Il Consiglio Accademico, al contrario, ha proposto, pur non potendolo fare perché, ripeto, la legge (DM 382/2018) non glielo consente, una diversa articolazione oraria non scevra di profili di irragionevolezza e motivata in modo discutibile (griglia che, peraltro, integra un grossolano beneficio diretto per alcuni Consiglieri, i quali avrebbero dovuto, almeno per opportunità, doverosamente astenersi dalla votazione).

D'altra parte, per questioni di conflitto di interessi, neanche il Direttore avrebbe potuto esprimere un proprio pensiero, perché il Direttore siede sia nel CA che nel CDA. Ecco perché mi sono fatto portavoce dei desiderata delle Scuole, così come previsto dalla legge.

In ogni caso, se il Consiglio Accademico esprime un dissenso su un atto, deliberato dal Cda, ma originato dalla volontà delle Scuole, tale dissenso deve essere assolutamente motivato in termini di legge e non a fronte di un mero sentimento di opposizione.

Come evidenziato nella mia relazione inviata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, a tutti i consiglieri accademici, e che allego anche al presente atto, il dissenso non può essere fondato sulla questione della sostenibilità perché di questo termine la legge non fa menzione, e, al tempo stesso, perché esso non è previsto nel Regolamento sui Propedeutici, con la conseguenza che il parere è manifestamente illogico anche sotto questo profilo, in quanto in contrasto rispetto agli atti antecedenti.

La legge, infatti, impone che l'Istituzione preveda un percorso adeguato, tale cioè da essere compatibile con quello liceale, ma non prevede un accorciamento o un alleggerimento dell'orario dell'offerta formativa, la quale, al contrario, deve essere sempre professionalizzante e non di indirizzo per consentire agli studenti l'ingresso al triennio senza debiti.

La sostenibilità tanto agognata si sarebbe potuta raggiungere decidendo diversamente. Ad esempio, inserendo nel Regolamento, strada che, ripeto, non è stata percorsa per le

ragioni suddette, né nella stesura, né in occasione degli emendamenti al testo di Regolamento, solo le materie obbligatorie, e rendendo le altre materie opzionali o facoltative al pari di quello che hanno fatto altre Istituzioni. Percorso, questo, ci tengo a precisarlo, da me non condiviso, perché a mio parere non adeguato al percorso professionalizzante, anche se, comunque, previsto dalla legge.

Il percorso voluto dai Consiglieri contrari alla mia posizione è, invece, quello di prevedere un alleggerimento dell'orario dell'offerta formativa, senza che, però, la legge lo preveda.

Quindi, non si comprende perché solo ora e a posteriori, il Consiglio Accademico lamenti un percorso troppo pesante, senza aver, per questa problematica, proposto soluzioni alternative, e senza considerare che lo stesso testo del Regolamento Propedeutici (al quale, occorre ricordarlo, il Consiglio Accademico ha dato **parere conforme** dopo aver modificato, eliminandoli, i limiti d'età) prevede all'art. 5, comma 3, che : “I programmi degli esami di ammissione al primo anno sono definiti sulla base della tabella E allegata al DM 382/2018, con le integrazioni **previste dalle strutture didattiche responsabili dei corsi**” e che “I programmi di ammissione al 2 e 3 anno **sono definiti dalle strutture didattiche dell’Istituzione**”.

Come si vede, anche il Consiglio Accademico, approvando questo testo, ha affermato e legittimato le strutture didattiche come le uniche preposte all’indicazione di quanto è necessario, sia in termini di ore che di contenuti, per il perseguimento dell’obiettivo.

Come si vede, vi è una lettura superficiale della problematica sulla quale siamo chiamati a deliberare. L’emanazione del DM 382/2018 impone alle Istituzioni una drastica revisione del percorso da mettere in atto, per rendere effettiva la tanto auspicata filiera: sono richieste importanti competenze per l’accesso al corso propedeutico e sono richieste ancora più importanti competenze per l’ammissione al Corso Accademico di I livello senza debiti formativi. Di conseguenza si devono stabilire i percorsi necessari per articolare il Corso Propedeutico con una prospettiva professionalizzante.

Per chiarire: la compressione a un massimo di tre anni non può prescindere dall’ingresso con competenze (previste dagli allegati al DM 382/2018) e dalla formazione professionalizzante. Per cui ipotizzare, per paura delle defezioni o delle poche iscrizioni, un percorso più leggero, nulla ha a che fare con la formazione professionalizzante.

Quanto al documento depositato (che è nulla più di una risposta mal costruita alla mia relazione, a cui è stata data la veste del parere conforme), in cui si rappresentano processi di illegittimità, si rappresenta quanto segue a memoria storica ed per onore di chiarezza.

- il Regolamento dei Propedeutici, è stato predisposto, non dal Consiglio Accademico come si vuole far credere, ma dal Direttore con il mandato del CDA. Il CA si è limitato in seduta a correggere la sintassi e ad eliminare i limiti d’età, con il voto contrario del Direttore, per il quale il percorso è indirizzato agli studenti frequentanti il liceo e non a seienni o ad ottantenni. Esso ha ricevuto il parere conforme del Consiglio Accademico con la piena consapevolezza, da parte di tutti i consiglieri, che sarebbero seguiti ulteriori incontri con le scuole relativi alla verifica delle ore e dei piani di studi; dei programmi e degli esami di verifica;

dei programmi di accesso al triennio Accademico di TUTTI i corsi e di tutte le discipline collegate al fine di concludere la procedura.

- Il Cda ha deciso di accogliere il parere conforme emendando il testo per consentire all'utenza l'iscrizione al nuovo percorso in conformità a quanto previsto dal DM 382/2018, pubblicando il testo all'albo pretorio.
- solo in data 10 Giugno, a seguito della trasmissione delle griglie orarie predisposte dalle scuole e trasmesse dal Direttore, a maggioranza è passata altra proposta che conteneva altra articolazione oraria di una non ben identificata scuola, quindi il Direttore ha preso atto deliberando la volontà del Consiglio Accademico anche se in assenza dei rimanenti piani didattici, perché non predisposti dai proponenti.
- il Consigliere Perra ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico una sua nota in cui rappresentava che la procedura attivata non risultava corretta e, perciò, ne chiedeva l'annullamento.
- il Consigliere Pillai in risposta alla nota del consigliere Perra diffidava chiunque a non annullare la delibera.
- il Direttore in risposta ai Consiglieri Perra e Pillai si è trovato doverosamente costretto a rispondere e a trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione illustrativa, rimettendo al Cda la decisione procedurale per dirimere tutti i dubbi e le contestazioni sollevate dai due consiglieri accademici. Si riporta, in corsivo, qualche stralcio della relazione del Direttore:

“Alla luce di quanto esposto e con l'unico obbiettivo di rendere ancora più appetibile la proposta si suggerisce, piuttosto che ridurre il monte ore con mera enunciazione numerica, di mettere in atto in seno all'Istituzione tutte quelle procedure di cui non è stato possibile al momento discutere (serenamente) in seno al Consiglio quindi:

Predisporre una tabella di equiparazione delle attività didattiche e artistiche espletate dagli studenti formalizzandola in **“modalità di riconoscimento dell'impegno dello studente sia nella frequenza delle attività formative che nello studio individuale”**, rapporto ore crediti che andranno a concorrere per la presenza degli studenti (art. 2, comma a del DM 382);

Considerare la frequenza prevista del 70% che riduce di molto l'obbligatorietà per il sostenimento degli esami (art. 7 del Regolamento funzionamento propedeutico e art. 4, comma b, del DM 382);

Prevedere, ove possibile per le discipline orali, di gruppo e collettive, la frequenza online e a distanza **“l'organizzazione dei corsi”** (art. 2, comma b) considerando cioè la formazione con l'innovazione tecnologica in modo che la Didattica possa essere modernizzata e possa offrire una offerta formativa alternativa e di maggiore “respiro per gli studenti”, certificando il servizio attraverso compiti, test, elaborati, auto certificati con deposito agli atti;

Offrire orari chiari, obbligati e pianificati, anche prevedendo delle sospensioni di lezione nei momenti più difficili per i nostri studenti e prevedere una implementazione nei momenti “meno intensi” **“le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di frequenza della scuola secondaria** (art. 2, comma c, del DM 382);

Consentire per evitare la moria degli studenti paventata da alcuni, anche se non certa, per l'aggravio di impegno degli studenti stessi, ai docenti di materia principale di proporre una maggiorazione del monte ore, integrando la pianificazione di servizio con la possibilità di lezioni personalizzate con lo studente attraverso lezioni di approfondimento e di studio con il docente.”).

- il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità di trasmettere al Consiglio Accademico i piani didattici predisposti dal Direttore (sentite le scuole) e non ha ritenuto necessario risentire collegialmente le scuole e i componenti del Consiglio Accademico nonostante la richiesta del Direttore palesata sia nella relazione che in seduta;
- nella seduta è stato richiesto il parere conforme al consiglio accademico per la conclusione dell'iter procedurale (parere conforme delle griglie predisposte dal Direttore, sentite le scuole) trasmettendo l'atto e la sua deliberazione.
- il consiglio chiamato ad esprimere parere conforme sull'atto trasmesso dal CdA ha palesato il suo pensiero accogliendo a maggioranza la relazione del prof Castaldo alla quale è stata data la veste del parere conforme. Come già detto, i ragionamenti del prof. Castaldo nella sua relazione si sono concentrati sulla insostenibilità delle ore, problema, questo, mai precedentemente sollevato, **soprattutto in occasione dell'emanazione del testo del Regolamento**. Il parere, passato con la maggioranza dei consiglieri, è un documento politico di sfiducia nei confronti del Direttore, dal momento che risulta una risposta alla relazione del Direttore. Essa si fonda sulla affermazione del fatto che sono i Consiglieri Accademici a dover decidere le griglie. Fatto, questo, che denota una superficialità nella lettura della legge, perché, ripeto, in questo caso al Consiglio Accademico, a differenza di quanto avviene in altri casi, in cui il CA ha funzioni deliberative, è assegnato il potere di esprimere parere conforme su un atto (che non può essere formato dallo stesso organo che poi dovrà esprimere un parere). Ciò crea inevitabili stalli istituzionali.
- il Cda, prendendo atto del parere difforme del CA, ha deliberato di ritirare il testo del regolamento propedeutici e, ai sensi del DM 382/2018, si propone di presentare un altro testo relativo al regolamento e ha dato al Direttore altro mandato per nuova stesura del Regolamento ai fini di un nuovo parere.

Quindi, come si vede, nessun blitz, nessuna disonestà, nessun golpe, nessuno scavalco di ruoli, anzi.

Dobbiamo considerare che esprimere un parere significa esercitare un'attività valutativa, e non, come qualcuno crede, un'attività decisionale. Ciò significa che il Consiglio Accademico deve **esprimere un parere su un atto e non già fare un atto**.

Non a caso la delibera spetta al Consiglio di Amministrazione, che risulta essere organo terzo rispetto al Consiglio Accademico formato da docenti che potrebbero essere in conflitto d'interesse rispetto al contenuto degli atti.

Mi spingo oltre nelle mie considerazioni: neanche il Direttore avrebbe potuto proporre autonomamente il proprio pensiero predisponendo il regolamento e i piani didattici, poiché egli è organo seduto, in qualità di Presidente, in Consiglio Accademico e, in qualità di componente di diritto, in consiglio di amministrazione. Quindi apertamente in conflitto di interessi.

Questi i fatti e questi gli avvenimenti.

Sarebbe stato auspicabile una maggiore chiarezza procedurale da parte di alcuni consiglieri che approfittano di altri luoghi per prospettare una verità non sempre corrispondente ai fatti accaduti, o per rappresentare una consequenzialità che può essere serenamente smentita dagli atti depositati dei quali vi prego di prendere visione.

Spero fortemente che il Consiglio Accademico più volte chiamato all'adempimento del proprio ruolo tramite numerose, snervanti, difficili sedute regolarmente convocate decida per il futuro di non intestardirsi in ruoli non di sua competenza e consideri per l'avvenire la possibilità di decidere più velocemente e con la competenza richiesta alla sua qualificata funzione. Come è recentemente avvenuto per il Manifesto degli studi, per le linee programmatiche didattiche e di ricerca e per il calendario Accademico.

Quello che serve per il buono e sereno andamento dell'Istituzione, è che gli organi, le strutture didattiche, gli uffici abbiano atteggiamenti partecipativi e senza arroccamenti concettuali. Al fine di perseguire l'unico obiettivo a cui siamo chiamati: il bene della nostra Istituzione.

Sono fermamente convinto che il momento storico necessiti di preservazione delle competenze e di oculatezza. Sono convinto che il divenire a cui siamo destinati ci costringa a soffermarci sui contenuti e sulle scelte condivise per rendere grande e competitiva la nostra Istituzione formata da tanti saperi tutti complementari e tutti finalizzati, almeno così mi auguro, al raggiungimento dell'obiettivo.

La mia personale convinzione di condivisione democratica rimane tale, e si fonda sul rispetto della legge e dei suoi contenuti oltre che del rispetto delle persone.

Da Direttore, seduto scomodamente sulla mia sedia, non ho dimenticato le difficoltà dell'essere studente, docente, consigliere accademico e non ho dimenticato le battaglie fatte in estati calde e soleggiate, contro la prepotenza e la prevaricazione, per la tutela del bene dell'Istituzione.

Ma questa è un'altra storia, solo personale, evidentemente non condivisa da chi ha la memoria corta.

Si allega la relazione trasmessa al cda.

I restanti citati atti sono pubblicati e/o conservati nell'apposito archivio.

Buone vacanze a tutti